

DECRETO RILANCIO

Aziende della moda: previsto un credito di imposta sulle rimanenze

21 July 2020



La legge di conversione del **Decreto Rilancio** prevede benefici per i settori più esposti alla stagionalità e obsolescenza dei prodotti, compresi il tessile, la moda, la produzione calzaturiera e la pelletteria. Sarà possibile dunque accedere a un credito di imposta pari al 30% dell'incremento delle rimanenze finali di magazzino, rispetto al valore medio degli ultimi tre anni.

Per la precisione, il credito di imposta è pari al 30% del valore delle rimanenze finali del periodo d'imposta in corso al 10 marzo 2020, che eccede la media del corrispondente valore rilevato nei tre periodi d'imposta precedenti.

Il parametro rilevante ai fini del calcolo del beneficio è costituito dal valore delle rimanenze finali di magazzino ai sensi dell'articolo 92, comma 1, TUIR1, nella misura in cui eccede la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 10 marzo 2020.

La misura prevede che il metodo adottato e i criteri utilizzati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino applicati nel periodo d'imposta in corso al 10 marzo 2020 siano omogenei a quelli adottati nei tre periodi d'imposta rilevanti ai fini del calcolo della media.

Il credito d'imposta è riconosciuto entro un limite di spesa di 45 milioni di euro e dunque

fino all'esaurimento dei fondi, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

Il credito d'imposta, inoltre, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 19 luglio 2020. Concorre inoltre alla formazione del reddito della società che ne fruisce, non essendo espressamente previsto un diverso trattamento tributario.

c.me.